

## Categorie delle patenti

### Patenti italiane

Quanto segue vale solo per le patenti conseguite nei paesi dell'Unione europea e più specificatamente in Italia. Altrove valgono regolamenti differenti, anche se le patenti di molti paesi sono convertibili in patenti europee previa la revoca della patente precedente. Con la patente italiana si può circolare liberamente in tutta l'Unione europea senza certificati aggiuntivi specifici e le patenti di tutti gli stati comunitari sono conformi e ammesse in Italia. Per i conducenti muniti di patente non comunitaria, se questa non è conforme al modello ufficiale stabilito dalla convenzione di Vienna, è necessario che essa sia accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana. I cittadini extracomunitari, con patente estera non conforme, hanno l'obbligo di conseguire la patente italiana se risiedono in Italia da più di 1 anno.

### Prova teorica

La prova teorica è comune alle patenti A1, A2, A3 e B. Essa è propedeutica alla prova pratica. Il suo superamento dà diritto ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione alle esercitazioni pratiche (c.d. Foglio Rosa) con il quale sostenere la prova pratica per la categoria cui si è candidati, entro sei mesi dalla data del rilascio e con un massimo di due tentativi. A questo punto, se si supera anche la prova pratica, e quindi si ottiene una patente, essa è valida anche per le altre categorie indicate (ovvero, non deve essere ripetuta). Se invece dopo aver superato la prova teorica non si supera la prova pratica entro la scadenza o il numero di tentativi previsti (in definitiva, se non si ottiene una patente), essa deve essere ripetuta.

### Prova pratica

Tutte le patenti possono essere conseguite solo dopo aver sostenuto una prova pratica di guida su veicoli che rispettino determinate caratteristiche.

#### ***Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori***

Il Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (abbreviato CIGC o più comunemente conosciuto come "patentino"), è un documento che abilita alla guida di ciclomotori a due o tre ruote e quadricicli leggeri, conseguibile fino al 18 gennaio 2013.

Dal 19 gennaio 2013 non vengono più rilasciati nuovi CIGC, e, ferma restando la validità dei documenti emessi in passato, il documento è stato sostituito da una vera e propria patente di guida denominata **patente AM**.

#### ***Patente AM***

Età minima richiesta: 14 anni. Abilita alla guida di:

- 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup> se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup> se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale

a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

- 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

### **Patente A1**

Età minima richiesta: 16 anni. Sottocategoria della patente A, permette di guidare:

- motocicli di cilindrata massima di 125 cm<sup>3</sup>, potenza non superiore agli 11 chilowatt e con un rapporto potenza/massa non superiore a 0,1 kW/kg
- tricicli di potenza non superiore a 15 chilowatt;
- macchine agricole che non superino i limiti di massa e sagoma dei motoveicoli

La patente A1 viene rilasciata dopo aver sostenuto una prova teorica a quiz e una prova pratica su motociclo di potenza non superiore agli 11 chilowatt e cilindrata compresa tra 75 e 125 centimetri cubi.

Le patenti A1 rilasciate dal 1° ottobre 1999 al 18 gennaio 2013 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli leggeri, indipendentemente dal rapporto potenza/massa, nonché tutti gli altri motoveicoli (motocarri, quadricicli e motocarrozette), senza passeggero, trasportabile solo dopo il compimento del 18° anno di età. Prima di tale data (dal 1° luglio 1996 al 30 settembre 1999) tale patente, al compimento del 18° anno diventava A2 (A limitata), dopo altri due anni, quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza limiti). Prima di quest'ultima forma dal 1 ottobre 1993 al 30 giugno 1996, si potevano guidare 125, con limitazioni di potenza e rapporto potenza massa pari alla patente A limitata, mentre il passeggero era trasportabile solo a partire dai 18 anni. Raggiunto il 20° anno e dopo almeno due anni dal conseguimento la patente diventava A illimitata. Prima ancora, dal 26 aprile 1988 al 30 settembre 1993, si potevano guidare motocicli leggeri con cilindrata di 125cc, senza limitazioni di alcun tipo, eccezion fatta per il passeggero, che poteva essere condotto solo a partire dei 18 anni

In ogni caso la circolare n.45 del 1999 del Ministero dei Trasporti stabilisce che le patenti A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 attualmente sono tutte diventate categoria A "senza limiti" (la vecchia A3) in quanto è ovvio che tutti i titolari della stessa hanno superato il 20° anno di età

### **Patente A2**

Età minima richiesta: 18 anni.

Permette di guidare motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/massa non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima, quindi non oltre i 70 kW (95 CV). Per condurre motocicli di qualsiasi potenza è necessario, dopo almeno due anni dal conseguimento della patente A2, effettuare un nuovo esame pratico su un motociclo di almeno 40 kW di potenza.

Le patenti di categoria A2 rilasciate fino al 18 gennaio 2013 permettono di guidare motocicli di potenza non superiore a 25 kW o con rapporto potenza/massa che non superi i 0,16 kW/kg, e dopo due anni dal conseguimento consentono automaticamente di guidare motocicli di qualsiasi potenza.

**Patente A**

Classificata anche come **patente A3**. Età minima richiesta: conseguibile a diverse età e con differenti modalità:

- A 20 anni, per chi è già in possesso di patente di categoria A2 da almeno 2 anni, per condurre motoveicoli di qualsiasi potenza, previo superamento di un nuovo esame pratico di guida;
- A 21 anni, per condurre soli tricicli di potenza superiore a 15 kW;
- A 24 anni, per condurre motoveicoli di qualsiasi cilindrata e potenza.

La prova pratica di guida deve essere effettuata su un motociclo di almeno 40 kW di potenza.

Se la prova pratica è sostenuta con un motociclo con cambio automatico (scooter), non è possibile in ogni caso condurre mezzi dotati di cambio meccanico (motociclette).

Precedentemente fino al 17/1/2013 era possibile conseguire la patente A3 ad accesso diretto a 21 anni, mentre per chi aveva conseguito la patente A2, questa diveniva automaticamente A3 dopo 2 anni.

**Prova d'esame**

La prova d'esame per le patenti AM, A1, A2 e A3 consta in due parti principali

La prima prevede un percorso delimitato da birilli con quattro prove: slalom tra birilli con curva a 180° e secondo slalom; passaggio in corridoio stretto ad almeno 30 km/h; superamento di un ostacolo posto in mezzo al percorso; frenata partendo dalla velocità minima di 50 km/h con arresto entro un metro.

La seconda consiste in un test su strada pubblica, nel quale l'esaminando deve dimostrare abilità nel gestire il mezzo e dimostrare di conoscere le fondamentali regole del codice della strada. Tale prova deve durare almeno 20 minuti e (solo per le patenti A2 e A3) prevedere una parte su autostrade o assimilate.

Durante l'esame potrà essere richiesto all'esaminando di eseguire alcuni controlli sulle condizioni dei dispositivi del mezzo, quali: pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

**Patente B1**

Età minima richiesta: 16 anni. Introdotta dal 19 gennaio 2013. Consente di guidare quadricicli con massa a vuoto non superiore a 400 kg (o 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), e con potenza massima fino a 15 kW.

**Patente B]**

Età minima richiesta: 18 anni.

Abilita a condurre:

- Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli

- eccezionali. È possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg. La massa complessiva a pieno carico del rimorchio, inoltre, non può superare la massa a vuoto della motrice;
- Autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purché il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. È possibile tuttavia guidare un complesso di veicoli di massa fino a 4,25 t in due casi:
    - Trainando un rimorchio leggero;
    - Trainando un rimorchio non leggero, previo superamento di un esame di guida, in cui sarà rilasciata una patente con codice comunitario "96", indicante che il proprietario può guidare tali complessi.
  - Macchine agricole, comprese quelle eccezionali;
  - Macchine operatrici non eccezionali;
  - Si possono anche condurre motocicli leggeri fino a 125 cm<sup>3</sup> e di potenza fino a 11 kW, ma solo in Italia. Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale (per la guida all'estero è necessario superare un esame pratico; in Inghilterra si può guidare un motociclo 125cc. se la patente B è stata rilasciata prima del 1 febbraio 2001).
  - Tricicli e quadricicli (sul sito del Ministero dei Trasporti non si fa menzione a limiti massimi di cilindrata o potenza).

Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni viene definito come neopatentato. Ai sensi dell'art. 117 CdS può condurre tutti i veicoli indicati dal giorno del conseguimento della patente, ma ha l'obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Superare i limiti (con una tolleranza del 5% a favore del neopatentato) comporta la sospensione della patente per un periodo che va dai 2 agli 8 mesi. L'applicazione dell'art. 117 si accompagna all'applicazione dell'art. 142 CDS.

La prova d'esame è effettuata su strada con la presenza a bordo dell'istruttore e dell'ingegnere della motorizzazione. Le principali manovre richieste sono il parcheggio in retromarcia, l'inversione in tre tempi e la regolare circolazione cittadina, con particolare attenzione al rispetto delle precedenza, agli STOP, alle strisce pedonali, a una corretta impostazione della traiettoria nelle svolte a sinistra e a destra, all'utilizzo degli indicatori di direzione, del cambio, dei freni e degli specchietti.

Ai conducenti neopatentati vengono decurtati il doppio dei punti previsti per ogni conducente non neopatentato. La posizione di neopatentato rimane valida nel periodo considerato anche se intanto il titolare consegue una patente C o superiore.

Dal 9 febbraio 2011, per chi ha conseguito la patente di categoria B dopo tale data, per il primo anno dalla data di conseguimento, non è più possibile condurre autoveicoli con un rapporto potenza/massa superiore a 55 kW/t e con una potenza assoluta superiore a 70 kW. Tale limitazione non si applica a veicoli adibiti a trasporto di persone invalide, se essa risulta a bordo. Il rapporto potenza/massa compare sul libretto di circolazione del veicolo e, in generale, si può calcolare aggiungendo 75 kg (peso forfettario del guidatore) alla tara del mezzo.

### **Patente B+E**

Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di autoveicoli conducibili con la patente B con agganciato un rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg e non superiore a 3,5 t, salvo i casi previsti per i titolari di patente B con codice "96". Essendo un'estensione della patente B, la patente B+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B.

**Patente C1**

Età minima richiesta: 18 anni. Consente di guidare autoveicoli - diversi dagli autobus - di massa complessiva superiore a 3,5 t, ma non superiore a 7,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).

**Patente C**

Conseguibile a 21 anni (con obbligo di aver conseguito la patente B), abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli diversi dagli autobus e tutte le macchine operatrici, anche eccezionali. È inoltre consentita la conduzione di detti autoveicoli anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).

**Patente C+E**

Conseguibile a 21 anni (con obbligo di aver conseguito la patente di categoria C), abilita alla conduzione di veicoli conducibili con la patente C con agganciato un rimorchio non leggero. Consente di condurre quindi autotreni e autoarticolati, composti da un veicolo trainante guidabile con patente C e rimorchio di qualsiasi massa. La patente C+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B+E e in caso si sia in possesso di patente D o si consegue in seguito, viene rilasciata automaticamente anche la D+E. La patente di categoria C+E non consente di guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, ai conducenti che abbiano superato 65 anni di età, tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni (dall'art. 16 della legge 29.7.2010 n. 120) qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Si può rinnovare la patente C+E dopo i 68 anni, facendo domanda alla Commissione Medica Locale della propria provincia. Il rinnovo vale per 2 anni. Scaduti i 2 anni si può rifare la domanda.

**Patente D1**

Età minima richiesta: 21 anni. Consente di guidare autoveicoli con un numero di posti non superiore a 16 (escluso il conducente), ed aventi una lunghezza massima di 8 metri, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).

**Patente D**

Conseguibile a 24 anni (con obbligo di avere conseguito almeno la patente B), abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone con più di 9 posti complessivi. Consente quindi la guida di autobus e minibus. Fino a 60 anni ci si deve sottoporre a visita medica quinquennale per il rinnovo, dopo i 60 anni diventa annuale. La patente di categoria D non è più rinnovabile oltre i 68 anni, venendo così riclassificata alla categoria C o B secondo le necessità. La patente D abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B. Le patenti D conferite fino al 31 dicembre 2004 abilitano alla conduzione dei veicoli utilizzabili con patente C. La patente D permette di guidare solamente veicoli intestati a ditte, associazioni, parrocchie, squadre sportive, club, associazioni e circoli vari. Chi sale deve essere munito di cartellino di riconoscimento. Per guidare autobus di linea è necessaria la carta di qualificazione del conducente, che abilita alla guida degli autobus in servizio pubblico di linea, degli scuolabus e di tutti gli autobus immatricolati per conto terzi.

**Patente D+E**

Conseguibile a 24 anni, abilita alla conduzione di autobus trainanti un rimorchio non leggero e di autosnodati. La patente D+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente D e quelli per cui è necessaria la patente B+E. Se il titolare di patente D+E sostiene l'esame per il rilascio della patente C non ottiene automaticamente la C+E, che dovrà essere conseguita a parte.

**Patenti Speciali**

I minorati fisici che possono conseguire le patenti A, B, C Speciali sono:

- soggetti diabetici con patenti C, D, CE, DE e sottocategorie;
- coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall'Ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C.;
- coloro che abbiano superato i 65 anni e abbiano titolo a guidare autocarri, autotreni e autoarticolati;
- coloro che abbiano superato i 60 anni e siano in possesso di una patente di categoria "D" o "DE";
- coloro nei confronti dei quali gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio facciano sorgere dubbi circa l'idoneità al medico accertatore;
- malattie cardiovascolari (art. 320 c.a);
- diabete (art. 320 c.B);
- endocrine (art. 320 c.C);
- del sistema nervoso (art. 320 c.D):
- encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o disturbi miotonici;
- malattie del sistema nervoso periferico;
- postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico epilessia (assenza di crisi da almeno due anni e rilasciabile con validità max. di due anni) - non idoneità per patenti c, d, e malattie psichiche (art. 320 c.E);
- uso di alcol, stupefacenti (art. 320 c.F);
- degli organi emato-poietici (art. 320 c.G);
- dell'apparato uro-genitale (art. 320 c.H);
- deficit visivi (art. 325)
- uditivi (art. 326)
- da minorazioni degli arti, colonna vertebrale (art. 327)
- anomalie somatiche (art. 328)
- mutilati e minorati fisici.

**Altri titoli****C.A.P.**

- KA: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di motocarrozette di massa non superiore a 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente (per esempio le "Ape Piaggio" utilizzate come taxi a Ischia)
- KB: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autovetture in servizio di piazza (taxi) e in servizio di noleggio con conducente (NCC). Il C.A.P. KB vale anche per i veicoli cui abilita il C.A.P. KA.

**C.Q.C.**

La Carta di qualificazione del conducente serve per attività di trasporto di cose e persone in modo professionale, cioè per conto terzi e in conto proprio se assunti in un'azienda con la qualifica di "conducente".

Categorie di C.Q.C. e sua obbligatorietà:

- C.Q.C. per trasporto PERSONE (in vigore dal 10/09/2008)
- C.Q.C. per trasporto MERCI (in vigore dal 10/09/2009)

La C.Q.C. sostituisce:

- C.A.P. KC: permette la guida di autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, e gli autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, se il conducente non ha ancora compiuto 21 anni;
- C.A.P. KD: permetteva la guida di autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente per il trasporto di persone.

Categorie di conducenti esentate dall'obbligo di qualificazione iniziale:

- in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
- in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE;
- in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
- in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.

La C.Q.C. non è richiesta ai conducenti dei veicoli:

- la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- a uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

**C.F.P.**

C.F.P. Serve per poter condurre veicoli in regime A.D.R. Il Certificato di Formazione Professionale A.D.R. deve essere conseguito per il trasporto di merci pericolose (p.es. benzina) in aggiunta alla patente necessaria per il mezzo e vale 5 anni.

**Durata della Patente**

La validità della Patente di guida dipende dal tipo di patente e dall'età del titolare e dura:

- **10 anni:** per chi rinnova le patenti A e B e il C.I.G. fino al 50° anno di età.
- **5 anni:** per chi rinnova le patenti A e B Speciali, C, D, B+E, C+E e D+E, nonché dopo il compimento del 50° anno di età per le patenti AM, A e B .
- **3 anni:** per chi rinnova qualsiasi tipo di patente oltre il 70° anno di età.
- **2 anni:** per chi rinnova qualsiasi tipo di patente oltre l'80° anno di età presso il medico monocratico (medico legale).

**Limitazioni alla guida**

Le limitazioni alla guida sono descritte all'articolo 117 del codice della strada

- **Per i primi tre anni** dal conseguimento della *patente B* è vietato il superamento del limite di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.
- **Per il primo anno** dal conseguimento della *patente B*, rilasciata a partire dal 9 febbraio 2011, è vietato condurre autoveicoli con una potenza specifica rispetto alla tara superiore a 55 kW/t. Inoltre non è possibile condurre autoveicoli di categoria M1 con una potenza assoluta maggiore di 70 kW; i veicoli della classe M1 sono veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti oltre al conducente (le comuni automobili).

Tale norma non si applica ai veicoli destinati al trasporto di persone invalide, purché un invalido sia presente a bordo.

- **Per i primi due anni** dal conseguimento della *patente A* (ad accesso graduale) è vietata la conduzione di motocicli con potenza specifica superiore a 25 kW e/o 0,16 kW/kg riferita alla tara. La norma non è da considerarsi se viene sostenuta la prova pratica su motociclo adatto oltre il 21° anno di età.

Sul retro delle patenti formato tessera c'è una tabella che riporta la validità della patente per le diverse categorie; l'ultima riga invece è riservata alle eventuali limitazioni alla guida o alla conversione o duplicazione del documento. Esse vengono inserite con dei codici a due cifre, che sono:

- 01: correzione e/o protezione della vista (obbligo lenti)
- 02: protesi uditiva o aiuto alla comunicazione
- 03: protesi/ortesi per gli arti
- 10: cambio di velocità adattato



- 15: frizione adattata
- 20: sistema di frenatura adattato
- 25: sistema di accelerazione adattato
- 30: sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati
- 35: dispositivi di comando adattati
- 40: sistema di direzione adattato
- 42: retrovisore/i adattato/i
- 43: sedile del conducente modificato
- 44: adattamenti del motociclo (utilizzo dei subcodici obbligatorio)
- 45: motocicli solo con side-car
- 70: conversione della patente n. ... rilasciata da... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, per esempio: 70.0123456789.NL)
- 71: duplicati della patente n. ... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, per esempio: 71.987654321.HR)
- 78: Limitazione alla guida con cambio automatico
- 96: Autorizzazione alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B con massa complessiva di motrice + rimorchio superiore a 3500 kg e non superiore a 4250 kg

Alcuni costruttori permettono il depotenziamento ed eventualmente il ripristino della potenza piena dei loro mezzi per poter essere usati anche da chi è soggetto a restrizioni di potenza, come nel caso dei primi due anni della patente A2, rilasciando un nulla osta, una dichiarazione delle nuove specifiche e la dichiarazione dell'esecuzione dell'elaborazione, esattamente come concesso dal codice della strada numero 76